

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1356/AV2 DEL 14/10/2016**

Oggetto: Sentenza Tribunale Civile di Ancona n. 1454/16 nella causa civile iscritta al n. 500181/2012 RG – Adempimenti conseguenti

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Dare atto della sentenza n. 1454/2016 del Tribunale Civile di Ancona pronunciata nella causa civile iscritta al n. 500181/2012 RG, intentata da ASUR Marche, per "mala gestio" delle condizioni contrattuali di polizza, nei confronti della Compagnia Assicurativa che negli anni 2003 e seguenti garantiva l'allora ZT6 di Fabriano per la RCT.
3. Dare atto, altresì, che contro detta pronuncia, di rigetto delle domande promosse da parte attrice nei confronti della Compagnia Assicuratrice verso cui l'azienda è stata anche condannata alla rifusione delle spese di lite, l'ASUR Marche ha proposto ricorso in appello al fine di ottenerne l'integrale riforma.
4. Ottemperare a quanto nella ridetta sentenza disposto limitatamente alle spese di lite parzialmente compensate e, conseguentemente, liquidare e pagare all'Avv. Alessandro Serra di Ancona, legale dell'ASUR Marche nel primo grado del presente giudizio, l'importo di **€ 6.794,00 comprensivo degli oneri e accessori di legge**, a titolo di compenso professionale e come statuito con la determina di incarico n. 155/DG del 2012.
5. Dare atto che per l'intero costo di cui al precedente punto esiste apposito accantonamento nel **conto economico n. 0202030103** del Bilancio 2016 dell'ASUR – sezionale AV2.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto all'ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che i costi derivanti dall'adozione del presente atto sono coperti come specificato nel punto 5.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato (causa n. 500181/2012 RG), l'ASUR Marche, nel 2012, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona le compagnie di assicurazione INA Assitalia spa e Generali Assicurazioni spa affinché, accertato l'inadempimento contrattuale per "*mala gestio*", fossero condannate, in ragione delle rispettive quote, a manlevarla e garantirla da ogni conseguenza pregiudizievole connessa alla causa conclusasi con la sentenza n. 206/2011 del Tribunale di Ancona. Tale pronuncia condannava questa Amministrazione al risarcimento, in favore degli eredi del sig. T.U. (le cui identità sono specificate in atti al fine di garantirne la riservatezza), dei danni subiti riconoscendo la responsabilità professionale dei sanitari del nosocomio fabrianese che ebbero in cura nel 2003 il paziente, causandone il decesso.

In particolare l'ASUR aveva rimesso alla Compagnia Assicuratrice la suddetta sentenza per il conseguente adempimento, in forza del contratto di assicurazione all'epoca vigente tra le parti che prevedeva la clausola relativa all'obbligo di gestione della lite da parte, per l'appunto, dell'Assicurazione; la quale invece, con giustificazioni – del tutto pretestuose e banali - basate su presunti vizi procedurali, comunicava di non poter provvedere ad eseguire la pronuncia del qua, contrariamente a quanto precedentemente ipotizzato per le vie brevi.

Tuttavia, il Tribunale Civile di Ancona si è pronunciato con sentenza n. 1454/2016 che rigetta le domande promosse da parte attrice nei confronti delle Assicurazioni convenute e accoglie la domanda riconvenzionale svolta da Assicurazioni Generali spa dichiarando, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 cc, che l'Amministrazione non ha diritto all'indennità prevista nella polizza assicurativa in questione con riferimento ai fatti di causa. La pronuncia de qua condanna parte attrice anche a rifondere le spese di lite nei confronti della convenuta.

Detta sentenza, ritenuta palesemente gravatoria ed errata, è stata dall'ASUR Marche impugnata in appello al fine di ottenerne l'integrale riforma, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.

Nel frattempo l'Avv. Alessandro Serra, avendo concluso il proprio mandato relativo al primo grado del contenzioso de quo, ha fatto pervenire, con nota prot. 148973 dell'01/09/2016, pre-fattura delle competenze professionali per l'attività espletata, nell'importo statuito con determina di incarico n. 155/DG del 2012, pari ad € 6.794,00 comprensivo degli oneri e accessori di legge, che si intende con il presente atto liquidare e pagare. Al riguardo si specifica che il compenso professionale concordato è stato calcolato ai minimi tariffari vigenti al momento dell'incarico.

Per l'importo specificato esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio 2016 dell'ASUR – sezionale AV2.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Dare atto della sentenza n. 1454/2016 del Tribunale Civile di Ancona pronunciata nella causa civile iscritta al n. 500181/2012 RG, intentata da ASUR Marche per "*mala gestio*" delle condizioni

contrattuali di polizza, nei confronti della Compagnia Assicuratrice che negli anni 2003 e seguenti garantiva l'allora ZT6 di Fabriano per la RCT.

3. Dare atto, altresì, che contro detta pronuncia, di rigetto delle domande promosse da parte attrice nei confronti della Compagnia Assicuratrice verso cui l'azienda è stata anche condannata alla rifusione delle spese di lite, l'ASUR Marche ha proposto ricorso in appello al fine di ottenerne l'integrale riforma.
4. Ottemperare a quanto nella ridetta sentenza disposto limitatamente alle spese di lite parzialmente compensate e, conseguentemente, liquidare e pagare all'Avv. Alessandro Serra di Ancona, legale dell'ASUR Marche nel primo grado del presente giudizio, l'importo di **€ 6.794,00 comprensivo degli oneri e accessori di legge**, a titolo di compenso professionale e come statuito con la determina di incarico n. 155/DG del 2012.
5. Dare atto che per l'intero costo di cui al precedente punto esiste apposito accantonamento nel **conto economico n. 0202030103** del Bilancio 2016 dell'ASUR – sezionale AV2.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto all'ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -
N.N.**